



Prot. n. 347154  
del 22/06/2009

**OGGETTO:** Richiesta di parere per redazione norme tecniche di attuazione del P.R.G.

In ordine ai quesiti posti **dal Comune** con la richiesta di parere di cui all'oggetto, si osserva quanto segue:

- 1) un impianto di autolavaggio, costituito esclusivamente da superfici scoperte e da attrezzature, senza comprendere fabbricati o edifici (del tipo di quelli che si vedono a volte nelle stazioni di servizio lungo le strade), può rientrare fra “gli impianti tecnici di modesta entità” di cui all'art. 60, punto 3d), delle NTA del PPAR, ai sensi e per gli effetti di detta norma;
- 2) uno dei compiti essenziali del PRG è quello di procedere alla “divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona” (art. 7, secondo comma, punto 2) della legge 17 agosto 1942, n. 1150).

Tale compito non può essere demandato ad un Piano regolatore particolareggiato, di cui agli artt. 13 - 17 della stessa legge n. 1150/1942, la cui funzione è quella di dare attuazione alle prescrizioni del PRG e non quella di modificare le zonizzazioni da questo operate.

Infatti il Piano particolareggiato, per sua natura esecutivo, può contenere disposizioni integrative o di adattamento delle prescrizioni dello strumento urbanistico generale che richiedono ulteriore specificazione, “ma non può porsi in contrasto con le previsioni stesse e, particolarmente, con quelle attinenti alla destinazione di zona che costituiscono uno dei contenuti essenziali dello strumento generale e che possono, quindi, essere modificate solo con l'osservanza del tipico procedimento previsto al riguardo dalla legge” (TAR Sardegna 7.2.1996 n. 222, in T.A.R. 1996, I, 1673; cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12.6.1993 n. 593, in Rass. Cons. Stato 1993, I, 644).

L'art. 15, comma 3, della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34, non demanda allo strumento urbanistico attuativo la suddivisione o la modifica delle zone territoriali omogenee, ma prevede semplicemente che “i comuni possono individuare le zone da assoggettare obbligatoriamente a piani attuativi o di recupero, con riferimento alle quali possono limitarsi a definire le destinazioni d'uso complessive, la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione degli standards di cui al decreto ministeriale 1444/1968 da osservarsi in ciascuna zona, rimettendo agli strumenti urbanistici attuativi le ulteriori prescrizioni”.

In sostanza l'art. 15, comma 3, della L.R. n. 34/1992, non si discosta dai principi dettati dalla legislazione statale in materia di funzioni e compiti dello strumento urbanistico generale e di quello particolareggiato, poiché riserva al primo il compito di definire le “zone” da assoggettare a piani attuativi o di recupero e demanda a questi il compito di dettare disposizioni integrative e di ulteriore specificazione delle disposizioni dello strumento urbanistico generale.